



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Chiarimenti interpretativi sulla “par condicio di genere” .

La legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell’11 dicembre 2012 ed è entrata in vigore lo scorso 26 dicembre.

L’articolo 4 della predetta legge ha modificato la legge 22 febbraio 2000, n. 28, inserendo all’art. 1 il seguente comma 2-bis: *“Ai fini dell’applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne”*.

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha espressamente previsto, agli articoli 4 e 8 del provvedimento attuativo della legge n. 28/00 adottato in vista delle prossime consultazioni elettorali, che nelle trasmissioni di comunicazione politica realizzate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia assicurata, tra l’altro, *“un’equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze”*.

Tanto premesso, al fine di assicurare l’uniforme ed efficace applicazione della legge in materia di par condicio, si invitano le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private ad assicurare nei programmi di comunicazione politica di cui agli articoli 3 della delibera n. 666/12/CONS e 2 della delibera n. 13/13/CONS un’equilibrata rappresentanza di genere nelle presenze dei soggetti politici.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali, qualora intendano realizzare programmi di comunicazione politica ai sensi degli articoli 11 della delibera 666/12/CONS e 8 della delibera n. 13/13/CONS, sono tenute ad assicurare anch’esse un’equilibrata rappresentanza di genere nelle presenze dei soggetti politici nel rispetto della norma introdotta dalla legge n. 215/2012.